

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

281 – 21850 / 2018

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 230–3469/2017 DEL 27/09/2017.
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I..**

SOCIETÀ: Eco Eridania S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Pian Masino n. 103/105 – Arenzano (GE)

SEDE OPERATIVA: Via Mentana n. 1 – Nichelino (TO)

P.IVA: 03033240106

POS. n. 020770

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

▪ con Determinazione Dirigenziale n. 230-26314 dell'27/09/2017 è stato emanato il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo periodico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), già rilasciata alla Società Team Ambiente S.p.a. ed in seguito volturata in capo alla Eco Eridania S.p.a., relativa all'installazione di Via Mentana 1 nel Comune di Nichelino, dove la Società svolge attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il riesame è stato disposto sulla base di quanto previsto dall'art. 29 *octies* comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs. 46/2014;

▪ in data 9/7/2018, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.T.) n. 82384, la Eco Eridania S.p.a. ha trasmesso una comunicazione relativa ad alcune modifiche da apportare all'installazione oggetto di AIA, ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. consistenti in sintesi:

- nell'introduzione di alcuni nuovi CER nell'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'installazione;

- nell'estensione e/o modifica della possibilità di stoccaggio di alcuni CER già autorizzati in altre zone in ragione del possibile diverso stato fisico o delle esigenze gestionali dell'attività.

Nella medesima nota, la Società ha segnalato alcuni errori materiali presenti nel provvedimento di riesame relativi all'individuazione dell'area di stoccaggio indicata per alcuni CER;

▪ con nota del 18/7/2018, di prot. C.M.T. n. 86494, il Servizio in intestazione ha informato la Eco Eridania S.p.a. che le modifiche comunicate sono non sostanziali e che, come previsto all'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., intendeva procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata. Con la medesima nota è stata, quindi, data comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., prendendo atto dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

▪ con nota del 20/7/2018, di prot. C.M.T. n. 87260, è stato richiesto ad ARPA Dipartimento di

Torino di trasmettere eventuali osservazioni di competenza in merito a quanto comunicato dalla Eco Eridania S.p.a., assegnando il termine del 17/8/2018;

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche comunicate dalla Società Eco Eridania S.p.a si configurano, ai sensi della vigente normativa, come varianti non sostanziali. Le stesse, infatti, non rientrano nella definizione di cui all'art. 5 comma 1 lettera *l-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Analogamente, le modifiche comunicate non ricadono nel campo d'applicazione della vigente normativa in materia di VIA, in quanto non variano né la potenzialità dell'impianto né introducono nuove operazioni rispetto a quanto già autorizzato;
- con riferimento alle modifiche comunicate, l'istruttoria tecnico-amministrativa ha evidenziato quanto segue:

Introduzione di nuovi codici CER nell'elenco dei rifiuti autorizzati.

Dai dati presenti agli atti del Servizio in intestazione, l'azienda risulta ritirare e stoccare prevalentemente rifiuti di origine sanitaria, per lo più pericolosi a rischio infettivo. La richiesta di aggiungere nuovi codici CER a quelli attualmente già autorizzati si inserisce nel quadro di analoghe richieste avanzate in passato dal gestore, volte ad ottimizzare e completare il servizio offerto alla propria clientela in un'ottica di microraccolta. L'azienda dichiara trattarsi di quantitativi minimi, sempre generalmente collegati ad altri rifiuti di origine sanitaria. Le nuove tipologie di rifiuti richieste non rendono necessarie cautele differenti da quelle già messe in atto dalla Società per la gestione di quelle autorizzate. Non si evidenziano, pertanto, elementi ostativi all'accoglimento della richiesta: le nuove tipologie vengono quindi inserite nell'elenco dei CER già autorizzati nell'ambito del presente provvedimento.

Estensione e/ modifica della possibilità di stoccaggio di alcuni CER già autorizzati in altre zone.

L'AIA vigente attribuisce ai singoli CER gestiti nell'installazione specifiche aree di stoccaggio in recepimento di quanto a suo tempo dichiarato dal gestore. La ripartizione dei rifiuti all'interno delle singole aree è stata fatta anche sulla base delle caratteristiche fisico chimiche dei rifiuti. Con la comunicazione di modifica, la Eco Eridania S.p.a. chiede di poter destinare alcune tipologie di rifiuti a più zone, in funzione del loro stato fisico: come è noto, infatti, ad uno stesso codice CER possono corrispondere rifiuti con composizione e stato fisico diversi. In particolare i CER per i quali è stata chiesta tale possibilità si riferiscono a sostanze chimiche di scarto che possono effettivamente presentarsi allo stato solido o liquido e ad altri rifiuti specifici del settore sanitario, come scarti di amalgama e di mercurio, che si presentano anch'essi sotto forma di liquidi o di solidi.

La richiesta della Società può essere accolta, senza individuare prescrizioni nuove e diverse rispetto a quanto già stabilito nell'AIA vigente.

- Nella comunicazione di modifica la Eco Eridania S.p.a. chiede la possibilità di stoccare i rifiuti sanitari, attualmente autorizzati nelle sole aree E1_A ed E1_B in altre aree già destinate allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi e/o solidi, mantenendo i criteri di stoccaggio già in essere. In merito si ritiene che tale richiesta possa essere accolta, nel rispetto delle prescrizioni già

stabilite nell'AIA vigente, in particolare per quanto riguarda i rifiuti sanitari a rischio infettivo.

Correzione di meri errori materiali.

Nella comunicazione di modifica l'azienda ha evidenziato che nel provvedimento di riesame sono presenti dei refusi relativi alle zone di stoccaggio previste per alcuni CER, che non corrispondono alle caratteristiche di pericolo ed al loro stato fisico: verificato che i disallineamenti segnalati si riferiscono a meri errori materiali di trascrizione intervenuti durante la stesura del provvedimento di riesame si provvede a correggerli con il presente atto.

▪ ARPA Dipartimento di Torino non ha evidenziato criticità in merito alle modifiche proposte da Eco Eridania S.p.a. nei termini assegnati con nota del 20/7/2018, di prot. C.M.T. n. 87260;

RILEVATO che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- le modifiche proposte non variano la capacità massima di immagazzinamento utilizzata come riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, come previsto all'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non è quindi necessario prevedere integrazioni alle polizze già prestate;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche comunicate dalla Società Eco Eridania S.p.a. con propria nota del 9/07/2018 e descritte dettagliatamente nelle premesse;
- aggiornare, conseguentemente, il provvedimento di riesame dell'AIA rilasciato con D.D. n. 230-26314/2017 del 27/09/2017 al fine di adeguarne il contenuto alle variazioni, così come indicato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- correggere alcuni errori materiali intervenuti nella redazione del provvedimento di riesame, segnalati dalla Società e/o emersi nel corso di verifiche d'ufficio;
- far salvo, per le parti non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'AIA vigente così come da ultimo riesaminata con D.D. n. 230-26314/2017 del 27/09/2017;

VISTI:

-il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;

-la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

- l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;

- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di prendere atto delle modifiche comunicate dalla Società Eco Eridania S.p.a. con propria nota del 9/07/2018 e descritte dettagliatamente nelle premesse;
2. di aggiornare, conseguentemente, il provvedimento di riesame dell’AIA rilasciato con D.D. n. 230-26314/2017 del 27/09/2017 al fine di adeguarne il contenuto alle variazioni, così come indicato nell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di correggere alcuni errori materiali intervenuti nella redazione del provvedimento di riesame, segnalati dalla Società e/o emersi nel corso di verifiche d’ufficio;
4. di far salvo in ogni altra parte il contenuto dell’AIA vigente così come da ultimo riesaminata con D.D. n. 230-26314/2017 del 27/09/2017.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L’allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 30/08/2018

RM/rpg

Il Dirigente del Servizio
(ing. Massimo VETTORETTI)

ALLEGATO

Alla SEZIONE 1 della D.D. n. 230-26314/2017 del 27/09/2017 la tabella riportante le tipologie di rifiuti conferibili in impianto, con le relative aree di stoccaggio dedicate, è sostituita con quella di seguito riportata:

1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Codice CER	Descrizione	Area di stoccaggio
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	E2
060314	salii e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	E2 - E4
060404*	rifiuti contenenti mercurio	E3 - E5
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	E3 - E5
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	E5
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	E3
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	E3
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	E3 - E5
080201	polveri di scarti di rivestimenti	E2
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	E4
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	E5
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	E2
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	E3
090104*	soluzioni di fissaggio	E3
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	E3
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	E2
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	E2
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	E5
100704	altre polveri e particolato	E2
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	E2
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	E2
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	E3
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	E3
130802*	altre emulsioni	E3
150106	imballaggi in materiali misti	E2
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	E5
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	E5
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	E2
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	E5

Codice CER	Descrizione	Area di stoccaggio
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	E5
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	E2
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
160305*	rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
160307*	mercurio metallico	E3 - E5
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	E3 - E5
160601*	batterie al piombo	E5
160602*	batterie al nichel-cadmio	E5
160603*	batterie contenenti mercurio	E5
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	E2
160605	altre batterie e accumulatori	E2
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	E2
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	E5
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	E2
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	E2
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	E1A - E1B - E3 - E5
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	E2
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	E2 - E4
180108*	medicinali citotossici e citostatici	E1A - E1B - E3 - E5
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	E1A - E1B - E2 - E4
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	E3 - E5
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	E1A - E1B - E3 - E5
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
180207*	medicinali citotossici e citostatici	E1A - E1B - E3 - E5
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	E1A - E1B - E2 - E4
190904	carbone attivo esaurito	E2
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	E2

Codice CER	Descrizione	Area di stoccaggio
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	E5
200125	oli e grassi commestibili	E4

Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino. L'imposta di bollo sulla presente copia conforme all'originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Uff. Torino 1 il 09/01/2002, di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3 del D. L. n. 43/2013, convertito dalla L. n. 71/2013. Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati in Euro 0,52 a foglio.

Torino, 31 Agosto 2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo VETTORETTI
(firmato digitalmente)